

# La protezione dei dati personali del minore

Relazione:

*Scuola e privacy. Analisi delle criticità*

Avv. Daniela Bianchini - Componente Commissione Privacy  
Studio Legale Bianchini Jesurum

[www.bianchinijesurum.it](http://www.bianchinijesurum.it)

## Cosa dice il GDPR in materia di tutela della privacy dei minori?

### ❖ CONSIDERATO n. 38:

*«i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali...»*

### ❖ Art. 8 GDPR (sulle condizioni applicabili al consenso dei minori circa i servizi di informazione):

*«...il trattamento dei dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale...»*

(cfr. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, parere del 23/04/2018 sul GDPR)

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Il Consiglio d'Europa ha elaborato le **Linee guida sulla data protection dei minori (20/11/2020)**, finalizzate alla corretta progettazione e al corretto uso delle piattaforme e delle app destinate all'uso scolastico. L'obiettivo è quello di garantire la **tutela dei diritti dei minori in materia di privacy**

- Sono state elaborate dalla **Commissione 108 del Consiglio d'Europa, (40ª Riunione plenaria 18-20 novembre 2020)**
- Cfr. **Convenzione di Strasburgo n. 108/1981** (tutelare i diritti fondamentali in relazione all'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione)
- Cfr. **Report del 2019 "Rapporto sulla protezione dei dati dei bambini nei sistemi educativi: sfide e possibili rimedi"** di Jen Persson - Direttrice di Defencedigitalme - Regno Unito

## Protezione e formazione del minore in materia di privacy. Fondamentale ruolo di scuola e famiglia....

I principali soggetti coinvolti nella formazione ed istruzione dei minori (a salvaguardia del loro superiore interesse) sono la **famiglia e la scuola**, ossia le due più importanti agenzie educative (cfr. **alleanza scuola famiglia; primato educativo dei genitori**)

- Cfr. **Dichiarazione del Garante infanzia e adolescenza** (in occasione del parere sul GDPR): *«Serve che le agenzie educative e le istituzioni predispongano e attuino un programma, accompagnato da uno studio sulla necessaria consapevolezza digitale da parte delle persone di minore età»*
- Cfr. **sentenze che hanno messo in evidenza la necessità che l'educazione e l'istruzione (a scuola e in famiglia) riguardino anche l'uso corretto delle nuove tecnologie e la comprensione dei pericoli derivanti per i minori stessi e per gli altri (violazione della privacy, con tutte le ulteriori conseguenze che da questa possono derivare, es.: furto di identità da parte di terze persone ecc.)**

Cfr. fra le tante: **Trib. Minorenni di Caltanissetta 8 ottobre 2019** (dovere dei genitori di controllare le chat dei figli); **Tar Campania, sezione IV, sentenza n. 6508 dell'8 novembre 2018** (che ha ritenuto legittimo il 7 in condotta messo dal Consiglio di classe ad una studentessa che aveva usato frasi offensive in una chat di WhatsApp fuori dall'orario scolastico)

## .....Ruolo di scuola e famiglia in materia di privacy dei minori

La scuola e la famiglia sono chiamate ad assolvere il loro fondamentale ruolo di formazione dei minori **certamente anche in materia di privacy** e, in ragione della stretta correlazione, altresì **in materia di *uso responsabile delle nuove tecnologie (cfr. app) e dei social network***

**DUPLICE RUOLO di scuola e famiglia (= cfr. Considerato 38 del GDPR):**

### ➤ **RUOLO DI TUTELA**

- proteggere il minore da violazioni della sua privacy e da ulteriori pregiudizi connessi a queste violazioni

### ➤ **RUOLO DI FORMAZIONE ....**

- il minore deve essere istruito sulle nuove tecnologie al fine di comprenderne il funzionamento e i potenziali rischi
- Il minore deve essere istruito sull'importanza di tutelare la propria privacy e la privacy altrui (es. deve sapere che divulgare immagini altrui senza il consenso degli interessati è illecito)

**....anche attraverso l'osservanza di comportamenti corretti**



## La privacy a scuola: quali questioni?

Sono diverse le questioni in materia di privacy che riguardano la scuola, con particolare riferimento agli studenti e soprattutto a quelli più piccoli. Su alcune di queste si sono già pronunciati il Garante privacy, il Garante infanzia adolescenza e il Miur e in alcuni casi è intervenuta anche la magistratura



## Garante privacy, Garante infanzia e adolescenza e MIUR: interventi in materia di tutela della riservatezza a scuola

**Il Garante privacy, il Garante infanzia e adolescenza e il MIUR hanno dato alcune indicazioni importanti sulla tutela della riservatezza dei minori**

- Cfr. Documento AGIA *"La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione"* del dicembre 2017
- Cfr. FAQ del Garante su *Scuola e privacy* del gennaio 2020
- Cfr. Documento del Garante *La scuola a prova di privacy* (ottobre 2016)
- Cfr. Documento MIUR *Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali* (del settembre 2020)
- Cfr. FAQ del Garante sulla *Videosorveglianza* del dicembre 2020 (art. 8 rinvia al doc. *Scuola e privacy - n. 14*)

Si ritiene molto utile anche il Documento del Garante privacy ***"APProva di privacy. Suggestimenti per usare le app proteggendo i propri dati"*** (ottobre 2020)

Di seguito sono riportate alcune delle questioni che hanno suscitato un maggior interesse nella collettività

## Informativa privacy da parte delle scuole

Le scuole hanno un **obbligo di informativa** nei confronti di tutti i soggetti di cui trattano i dati (studenti, genitori, docenti ecc.)

L'**informativa** (che può essere resa nota secondo le modalità ritenute più opportune), deve indicare, fra le varie informazioni ex art. 14 del GDPR :

- ❖ Quali dati vengono raccolti;
- ❖ Come vengono utilizzati i dati;
- ❖ Per quale fine vengono raccolti i dati;
- ❖ L'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- ❖ Diritto di proporre reclamo

## Trattamento dei dati da parte delle scuole

**Le scuole possono trattare solo i dati strettamente necessari.**

## Diritti degli interessati

I soggetti interessati hanno il **diritto di chiedere al titolare del trattamento tutte le informazioni** che ritengono necessarie sulla **conservazione dei propri dati** (anche per chiedere la rettifica o la modifica), **presentando un'istanza** (via fax, e-mail, posta racc., PEC)

- Se la scuola non risponde o dà una risposta non soddisfacente, l'interessato può rivolgersi al **Garante privacy** (con **segnalazione** - dal contenuto più semplice e senza necessità di allegare prove - o con **reclamo**, che invece deve essere più circostanziato) o **alla magistratura ordinaria** (con ricorso)
- Se la scuola tratta i dati in maniera non corretta, può incorrere in sanzioni (art. 58 GDPR)



## Dati che possono essere trattati

**Le scuole possono trattare solo i dati strettamente necessari** (nome, cognome, data e luogo di nascita del minore, nome e cognome dei genitori, indirizzo di residenza del minore, recapiti telefonici e/o e-mail dei genitori).

**Le categorie particolari di dati personali** suscettibili di una maggiore protezione (es: dati sanitari o sulle convinzioni religiose) **possono essere trattati solo nel caso in cui ciò sia previsto per legge.**

- Es. dati relativi alla **disabilità o sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento** (sulle persone autorizzate a trattare questi dati, cfr. L. n. 104/92; L. n. 328 del 2000 e D. Lgs n. 66/2017);
- Es. dati relativi alle **condizioni di salute**;
- Es. dati relativi alle **condizioni economiche** (cfr. esonero totale o parziale dal pagamento refezione scolastica)
- Es. dati relativi alla **fede religiosa** (per esigenze alimentari...)

**I dati rientranti nelle categorie particolari non possono essere pubblicati o divulgati**

## Principi

- **Liceità**
- **Correttezza**
- **Trasparenza**
- **Minimizzazione dei dati**



Le informazioni personali devono essere trattate in modo **lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato e devono essere **pertinenti e necessarie a quanto occorre rispetto alle finalità per le quali sono acquisite**

## ...."questioni di privacy" a scuola

- **Deleghe per prelevare un minore a scuola**
- **Smartphone e tablet in classe;**
- **Registrazione audio e/o video delle lezioni** o delle video lezioni in caso di Didattica on line;
- **Temi assegnati** dai docenti e riguardanti aspetti personali e/o familiari;
- **Somministrazione di questionari per attività di ricerca;**
- **Registro on line, didattica a distanza e pagella elettronica;**
- **Pubblicazione di informazioni riguardanti gli studenti** (dati sanitari, pubblicazione voti, assolvimento obbligo vaccinale, composizione della classe)
- **Uso delle telecamere;**
- **Foto e video** realizzati durante le gite scolastiche o le rappresentazioni teatrali/sportive/musicali ecc.

## Deleghe: occorre allegare la copia del documento di identità del delegante e/o del delegato?

- ▶ Il Garante privacy ha chiarito che sul punto gli istituti scolastici sono autonomi nell'individuare la soluzione che ritengono più adeguata nel bilanciamento dell'interesse di tutela del minore e di tutela della privacy di delegato e/o delegante (**Principio di accountability**)
- ▶ **PROBLEMA:** garantire che i dati raccolti siano adeguatamente protetti (da furto, smarrimento, alterazione) e non siano accessibili a terzi

Si tratta di un argomento che riguarda non soltanto la privacy degli adulti (delegato e delegante) ma anche quella del minore coinvolto perché dalla delega potrebbe emergere, ad esempio, il tipo di rapporto esistente fra il minore e la persona delegata (parentela, collaborazione domestica ecc.) e questo dato potrebbe essere utilizzato

## Smartphone e tablet in classe

- ▶ Si tratta di strumenti potenzialmente rischiosi sotto il profilo della tutela della riservatezza
- Cfr. Linee di indirizzo del **Ministro della pubblica istruzione Fioroni del 15 marzo 2007**, che ha sottolineato l'importanza dell'azione coordinata scuola/famiglia)
- Cfr. Garante privacy, che ha messo in evidenza i pericoli su cui i minori devono essere informati ed istruiti.
- ▶ autonomia scolastica sulla regolamentazione;
- ▶ deroghe per alunni disabili con permesso inserito nel Piano Educativo Individualizzato: libero utilizzo di dispositivi per registrazioni, PC ecc. (cfr. L. n. 170/2010)

Vale per tutti comunque il divieto di diffondere immagini senza il consenso dei diretti interessati



# Registrazione audio e/o video delle lezioni o delle video lezioni in caso di Didattica on line

Ogni istituto scolastico sul punto può prevedere delle regole più o meno restrittive (**Autonomia scolastica**)

In generale, la registrazione audio e/o video delle lezioni è **lecita esclusivamente per motivi di studio (scopo personale)**.

**È VIETATO invece divulgare le registrazioni o utilizzarle per fini di lucro (es. Tizio che registra la lezione del professore e la cede ad un compagno di classe o a un terzo in cambio di soldi) senza il consenso esplicito dell'avente diritto**

**(meglio se il consenso è scritto:** anche se può sembrare in alcuni casi eccessivo richiedere un consenso scritto, tuttavia nella pratica un mero consenso verbale può risultare insufficiente, laddove ad esempio la registrazione avesse una diffusione più ampia del previsto e sorgessero controversie in merito alle modalità della divulgazione o all'uso dei dati)

- **Le stesse regole valgono per la Didattica a distanza** (in questo caso è forse ancora più importante informare ed istruire i minori sull'illiceità della divulgazione dei dati registrati, anche in considerazione dei maggiori rischi di condotte non adeguate degli studenti e dell'impossibilità di un controllo efficace del docente)

## Temi assegnati dai docenti e riguardanti aspetti personali o familiari.....



La questione è stata posta per la prima volta nel 1999, quando l'Unione nazionale consumatori aveva chiesto al Garante se fossero o meno lesivi della privacy temi come *"La mia famiglia"* o *"Racconta la tua domenica"* (cfr. provvedimento del 10/03/1999)

I docenti, nel rispetto dell'**autonomia didattica e della libertà di insegnamento** di cui all'art. 33 cost., possono assegnare agli studenti temi che riguardano aspetti della loro vita personale e/o familiare, purchè non ne condividano il contenuto con terzi

(obbligo di riservatezza dei docenti)



## .....e se i temi vengono letti in classe ai compagni? Ci sono problemi di privacy?

Il Garante privacy sul punto ha chiarito che la questione è rimessa al **prudente apprezzamento del singolo insegnante** (sensibilità e capacità di adottare le opportune cautele).

In altri termini, **l'insegnante dovrà valutare cosa sia più opportuno fare a seconda del caso concreto**, ossia se escludere o meno la lettura di certi elaborati (cosa che però potrebbe sembrare discriminatorio) **oppure sensibilizzare gli studenti sull'importanza di rispettare la riservatezza dei compagni** (potrebbe essere una buona occasione per fare formazione in materia di privacy)



## Somministrazione di questionari per attività di ricerca

Le scuole possono consentire la somministrazione di questionari agli studenti

- Da parte di soggetti legittimati a svolgere attività di ricerca;
- Contenenti richieste di informazioni personali

**PURCHÈ:**

1. Venga data preventiva informazione agli studenti o ai loro genitori (in caso di studenti minorenni) sulle modalità di trattamento e le misure di sicurezza adottate per proteggere i dati
2. Venga dato il consenso al trattamento dagli aventi diritto

La scuola non può in nessun caso imporre a studenti e/o genitori l'obbligo di rispondere al questionario

(Facoltà di non aderire all'iniziativa)





- Cfr. Lettera del Garante privacy al Ministro dell'istruzione del 4 maggio 2020
- Il **Decreto Legge n. 95 del 2012** ha previsto l'**obbligo dell'utilizzo del registro elettronico a partire dall' a.s. 2012/2013**. Tuttavia, quest'obbligo non è mai stato del tutto attuato a causa del mancato piano di dematerializzazione previsto dal decreto stesso, che doveva regolamentare la digitalizzazione delle procedure amministrative nelle scuole
- **Sull'obbligatorietà del registro elettronico**, la Cassazione si è espressa in maniera contraria (cfr. **Cass. pen, sez. V, sent. n. 47241 del 21/11/2019**), ritenendo allo stato legittima la coesistenza del registro e delle pagelle in versione cartacea



### **Sulla didattica a distanza, il Garante privacy ha messo in guardia sui possibili rischi**

- In caso di DAD, le scuole non devono chiedere un consenso specifico per il trattamento dei dati perché questo è riconducibile alle funzioni istituzionali della scuola
- Le scuole, a tutela della privacy dei soggetti coinvolti - in particolare i minori - devono assicurarsi che i dati trattati per loro conto dai gestori delle piattaforme siano utilizzati solo per la DAD (e non per marketing o profilazione)
- Cfr. Garante privacy, Provvedimento del 26 marzo 2020
- Cfr. MIUR, Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), agosto 2020
- Cfr. Linee guida del Consiglio d'Europa del 20/11/2020

## Publicazione di informazioni riguardanti gli studenti...

La scuola, in assenza di un idoneo presupposto normativo **non può divulgare dati e informazioni personali** relativi agli studenti, specie se minori di età (cfr. art. 2 ter Codice privacy, commi 1 e 2 sulla base giuridica per il trattamento dei dati personali)

Ci sono diverse situazioni che interessano la pubblicazione dei dati, per le quali sono previste specifiche discipline, a seconda del bilanciamento di interessi e sempre comunque nel rispetto della privacy degli studenti:

- **Dati su salute, disabilità o ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento (cfr. sopra)**
- **Diritto alla gratuità della mensa ecc. (cfr. sopra)**
- **Pubblicazione dei voti**
- **Composizione della classe**
- **Assolvimento dell'obbligo vaccinale**



# ...la pubblicazione dei voti

Come affermato dal Garante Privacy in più occasioni, i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, nonché gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici (**trasparenza, imparzialità e esigenze di controllo**)

- Cfr. art. 1 del DPR 122/2009 («*Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente*»)
- Cfr. D. Lgs 62/2017 (parità scolastica)

Il regime della loro conoscibilità è stabilito dal **Ministero dell'Istruzione**

- **LIMITI:** l'istituto scolastico non deve fornire, neppure indirettamente informazioni sulle condizioni di salute degli studenti

(es: Non va inserito nei tabelloni il riferimento alle **"prove differenziate"** sostenute dagli studenti con DSA)

- **N.B. le Note MIUR** riguardanti la pubblicazione dei voti per l'A.S. 2019-2020 in ragione anche della pandemia (cfr. Nota Miur n. 9168/2020 "*Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull'applicazione dell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020*" e **Intervento del Garante privacy dell'11/06/2020** (accessibile l'informazione sull'ammissione, però con pubblicazione dei voti solo sul registro elettronico, consultabili unicamente dall'area personale)
  - **RATIO:** i voti on line si prestano a registrazione e divulgazione e, specie se negativi, possono essere pregiudizievoli per il minore
- La tutela della privacy del minore prevale sulla trasparenza**



## ...Composizione delle classi: mai sul sito web della scuola

Le scuole **non possono diffondere** i dati relativi alla composizione delle classi sul proprio sito web.

- Tali dati potranno essere resi noti solo tramite **comunicazione e-mail** alle famiglie interessate, con la raccomandazione di non diffonderli (es. tramite pubblicazione su blog o social network)
- Oppure con pubblicazione sul **registro elettronico**, nell'area della classe di riferimento
- In via residuale è ammessa l'affissione in bacheca

In ogni caso gli elenchi devono contenere solo i **nominativi degli alunni** e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati non necessari (es. luogo e data di nascita del minore, indirizzo di residenza, indirizzi e-mail, numeri di telefono ecc.)

- Il Dirigente scolastico, sia in caso di pubblicazione sul registro elettronico che di pubblicazione in bacheca, deve definire il tempo massimo di pubblicazione (**non superiore ai 15 giorni**)





## ....assolvimento dell'obbligo vaccinale

Le scuole non possono affiggere all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico elenchi contenenti dati non necessari riguardanti gli studenti e/o le loro famiglie

In particolare, il Garante privacy, con **ordinanza di ingiunzione n. 117 del 2 luglio 2020** ha chiarito che non possono essere divulgate informazioni riguardanti l'assolvimento dell'obbligo vaccinale

**CASO:** in una scuola (di Uggiano La Chiesa in provincia di Lecce) era stato affisso un elenco in cui per alcuni studenti era stato scritto "*manca copia vaccino*". Il Dirigente si era difeso parlando di errore e dicendo di essersi tempestivamente attivato per la rimozione

**Il Garante ha condannato comunque l'Istituto a pagare la somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione amministrativa** (artt. 58, par. 2, lett. i), art. 83 del GDPR e art. 166 del Codice privacy - Potere correttivo del Garante, richiamando i principi di

- liceità
- correttezza
- trasparenza
- minimizzazione dei dati



## Uso delle telecamere all'esterno e/o all'interno delle scuole



- ▶ Cfr. FAQ del Garante privacy del dicembre 2020 sulla videosorveglianza, che in materia di scuola (n.8) rinvia al documento *Scuola e privacy* (n.14)
- ▶ Deve essere sempre rispettato il diritto alla riservatezza degli studenti. Attualmente è previsto che:

**ALL'ESTERNO:** è ammessa l'installazione laddove sia indispensabile per tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici e/o furti

**ALL'INTERNO:** è ammessa, ma le telecamere possono essere attivate solo negli orari di chiusura

- ▶ Cfr. Proposte di Legge C.480 del 2018 (abbinata con C.1066, C.20, C.329 e C.552)

**ARGOMENTI sollevati A FAVORE dell'uso** delle telecamere sempre accese all'interno delle scuole: tutela dei minori da comportamenti scorretti degli insegnanti, prevenzione degli atti di bullismo

**ARGOMENTI sollevati CONTRO l'uso** delle telecamere all'interno delle scuole: le telecamere comportano rischi e pericoli per la riservatezza dei minori (le immagini potrebbero essere oggetto di furto, manipolazione ecc.)

**Il Garante infanzia e adolescenza e il Garante privacy hanno invitato alla prudenza: la tecnologia non risolve il problema della violenza**

## Foto e video realizzati durante le gite scolastiche o le rappresentazioni teatrali/sportive/musicali ecc.

- ▶ Le foto e i video realizzati da genitori, studenti o docenti in occasione di gite, recite o altre occasioni in ambito scolastico sono **lecite e di per sé non violano la privacy**

**RATIO:** in questi casi foto e video si considerano raccolti per fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale

- ▶ **Per la diffusione è sempre però necessario il consenso espresso dell'avente diritto.**
- ▶ **In caso di fotografie riguardanti i minori, occorre il consenso di entrambi i genitori**

**Cfr. Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (art. 16, tutela immagine minori); art. 10 c.c. sull'abuso dell'immagine altrui (risarcimento dei danni); art. 615 bis c.c. sulle interferenze illecite nella vita privata (reclusione da sei mesi a quattro anni)**

## ...misure “drastiche” adottate da alcuni dirigenti scolastici



Per timore di violare la privacy, alcuni Dirigenti scolastici hanno vietato la foto di classe di fine anno o hanno fatto fotografare i minori girati di spalle.

A ben vedere, ciò che invece è davvero opportuno fare è diffondere (fra genitori, studenti, insegnanti ecc.) la cultura della protezione del dato personale, soprattutto quando sono coinvolti minori

Sul punto ci sono diverse interessanti sentenze. Fra le tante si segnalano le seguenti:

- Tribunale di Mantova, ord.19/09/2017 (si rivolge ai genitori nella tutela della privacy dei propri figli, ma il principio si applica anche nel caso di foto scattate ad altri minori, es. compagni di classe dei figli)
- Tribunale di Roma, ord. 23/12/2017 (Dott.ssa Velletti) in cui è stata prevista anche la penalità di mora

*“Garantire il rispetto del diritto all’educazione significa anche assicurare un’educazione ai diritti. L’esercizio di un diritto passa, infatti, per la consapevolezza di esserne titolare”*

(Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)

*Grazie per l’attenzione*

19 gennaio 2021 h. 12-14

Webinar - Ordine degli Avvocati di Roma

